

Riforma degli indici di riferimento per i finanziamenti a tasso indicizzato: nuova metodologia di calcolo.

Le variazioni normative introdotte dal Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio ("*Benchmark Regulation*"), in vigore dal gennaio 2018, hanno determinato un processo di revisione dei tassi interbancari di riferimento per i finanziamenti a tasso indicizzato (*Interbank Offered Rates* o IBOR).

Gli IBOR (detti anche tassi *benchmark*) sono utilizzati quali indici e parametri di riferimento per la determinazione degli interessi nelle operazioni di finanziamento a tasso indicizzato (ivi incluse le operazioni di leasing finanziario) e l'EURIBOR è, allo stato, l'indice più comunemente usato dagli operatori del settore finanziario.

Attualmente la metodologia di calcolo dell'EURIBOR è in fase di revisione al fine di rendere tale tasso conforme alla *Benchmark Regulation* e pertanto, in vista della relativa modifica, è stato richiesto agli operatori del settore di inserire delle clausole di sostituzione (le c.d. clausole *fallback*) nella relativa documentazione contrattuale avente ad oggetto finanziamenti indicizzati.

Tali clausole *fallback* sono finalizzate ad identificare un indice di riferimento alternativo che possa trovare applicazione laddove l'indice di riferimento attualmente applicato non sia più disponibile a seguito di disposizioni assunte da parte di un'autorità competente in conformità con quanto previsto ai sensi della *Benchmark Regulation*, in modo tale da consentire un'ordinata transizione dal vecchio al nuovo indice, di contenuto economicamente coerente con quello che non sarà più oggetto di rilevazione.

Al riguardo, al fine di minimizzare il rischio che uno o più tassi *benchmark* possano essere dismessi nonostante il fatto che operazioni di finanziamento indicizzate a tale tasso risultino in essere al momento di tale evento, SG Equipment Finance Italy S.p.A. ha aggiornato la propria documentazione contrattuale con l'obiettivo di assicurare la continuità dei contratti qualora tali IBOR non fossero più oggetto di rilevazione.

In particolare, nell'ottica di gestire un'ordinata transizione dagli indici di riferimento attuali a quelli sostitutivi e con l'intento di salvaguardare il più possibile la coerenza delle nuove previsioni contrattuali con quelle del contratto originario (di modo che – qualora le clausole *fallback* trovassero applicazione – i nuovi contratti risultino indicizzati ad un tasso congruo, trasparente e giusto), SG Equipment Finance Italy S.p.A. ha proceduto ad introdurre nella propria documentazione contrattuale una clausola *fallback* volta a prevedere che qualsiasi riferimento, contenuto nel contratto di leasing finanziario indicizzato, al relativo "*Indice di Riferimento*" debba intendersi inclusivo del riferimento all'"*Indice di Riferimento Sostitutivo*".

Per "*Indice di Riferimento Sostitutivo*" si intende, infatti, il valore del parametro sostitutivo che troverà applicazione nel caso in cui una autorità competente (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, un'autorità di vigilanza e/o la Banca Centrale Europea) ovvero l'ente amministratore autorizzato alla fornitura dell'Indice di Riferimento dichiarino pubblicamente che (i) l'Indice di Riferimento non è più fornito o cesserà di essere fornito, (ii) non è o non sarà più consentito l'uso dell'Indice di Riferimento, ovvero (iii) l'Indice di Riferimento non sia più del tutto rappresentativo del mercato sottostante in conformità con le raccomandazioni e/o linee orientative che fossero eventualmente emanate da qualsiasi autorità.

Conseguentemente, SG Equipment Finance Italy S.p.A. ha avviato un processo di aggiornamento e revisione dei contratti indicizzati in essere nonché della modulistica contrattuale ad essi afferente in ottemperanza alla *Benchmark Regulation* ed al quadro regolamentare tempo per tempo vigente.

Per eventuale approfondimenti sul tema, si invita a consultare il sito dell'*European Money Markets Institute* (<https://www.emmi-benchmarks.eu/emmi/>).